

Pubblicato il 04/03/2022

N. 00172/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00266/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Musolino, Chiara Imbalzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Ricorso per l'annullamento previa sospensione

- del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla corresponsione della retribuzione, contribuzione e ogni altro emolumento adottato dal Ministero della Difesa recante numero di protocollo -OMISSIS- a firma del Comandante di Battaglione Ten. Col. F. (Par.) t. ISSMI (E) -OMISSIS- del

- OMISSIS-° Reggimento Paracadutisti “-OMISSIS-” in data -OMISSIS-, notificato per presa visione in data 04.01.2022 ;
- dell'invito notificato in data 15.12.2021, con il quale veniva formulato l'invito a produrre, entro cinque giorni dalla notifica, la documentazione di cui all'art. 4-ter c.3 del D. L. n.44/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 172/2021 ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuti sussistenti i requisiti prescritti dalla norma sopra indicata, in considerazione della circostanza documentata in ricorso del possesso della certificazione di avvenuta guarigione rilasciata dalla competente autorità sanitaria che esentava il ricorrente dal sottoporsi alla vaccinazione fino alla data del 21\2\2022;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di sospensione del provvedimento impugnato in principalità di sospensione dal servizio e dalla corresponsione della retribuzione del 3 gennaio 2022.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del -OMISSIS-.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Firenze il giorno 3 marzo 2022.

**Il Presidente**  
**Roberto Pupilella**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.